

Prot. N. UMU.2011.1568

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li, 6 DIC 2011

CIRCOLARE N. 55

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Via XX Settembre, 20

00187-ROMA

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

SEDI

Oggetto: Comunicazione degli esiti definitivi, negativi e parzialmente negativi, dei procedimenti amministrativi dei controlli “refresh” agli intestatari delle domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie (regolamenti CE n. 1782/03, 796/2004, 1698/2005) a seguito delle norme di armonizzazione indirizzate a tutti gli Organismi Pagatori da parte dell’Organismo di Coordinamento AGEA per le campagne 2007, 2008, 2009.

1 PREMESSA

L'Organismo di Coordinamento ha indirizzato, con nota n. ACIU.2009.1544 dell'11 dicembre 2009, a tutti gli Organismi Pagatori, le procedure per il ricalcolo dei pagamenti relative alle campagne 2007, 2008, 2009 a seguito dell'applicazione dei dati "refresh" su tutto il territorio italiano.

2 QUADRO NORMATIVO

Legge 241/90 e s.m.i.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

CIRCOLARE AGEA n. 43 del 30 luglio 2009

Procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009).

Nota ACIU.2009.1544 dell'11 dicembre 2009

Liquidazione dei conti del FEAGA a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Indagine n. AA/2008/13, seguito dato nel settore degli aiuti per superficie regolamenti nn. 1782/03, 1973/2003 e 796/2004. Istruzioni applicative ed operative per il calcolo dell'importo da recuperare - e delle eventuali sanzioni da applicare - sulle domande (DPU) 2007 in seguito all'aggiornamento ("refresh") del SIPA-SIG utilizzando nuove immagini del 2007 e del 2008

DELIBERAZIONE AGEA del 24 giugno 2010

Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea.

3 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) n. 796/2004 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

(1bis) «**parcella agricola**»: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di utilizzazione di una superficie all'interno di un gruppo di colture, tale utilizzazione specifica limita ulteriormente la parcella agricola;

(10) «**irregolarità**»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;

(12) «**regimi di aiuto per superficie**»: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, ad eccezione di quelli di cui ai capitoli 7, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter bis del medesimo regolamento e del pagamento distinto per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 143 ter ter del medesimo regolamento;

(15) «**uso**»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;

(22) «**superficie determinata**»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all'aiuto;

(25) «**sistema di informazione geografica**» (qui di seguito «**SIG**» [*geographic information system (GIS)*]): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(26) «**parcella di riferimento**»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

(27) «**materiale geografico**»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;

(28) «**sistema geodetico nazionale**»: un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.

Il Reg. (CE) n. 796/04 fissa, all'art. 6, le modalità di identificazione delle parcelle agricole nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al capitolo IV, Titolo II del reg. CE 1783/03:

«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole [**SIPA** = Land Parcel Identification System (**LPIS**)] di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è praticato a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l'appezzamento, in modo da garantire un'identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento.

Gli Stati membri provvedono affinché le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti indicati dall'autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. Il SIG è praticato sulla base di un sistema geodetico nazionale. »

“**Refresh**”: rideterminazione dell'uso del suolo facendo riferimento all'appezzamento di terreno e non al reticolo catastale.

“**Appezzamento**”: una porzione continua di terreno con un uso del suolo omogeneo, riconoscibile sulla ortofoto. L'individuazione dell'appezzamento è basata sui seguenti elementi:

- confini fisici quali fiumi, strade, scarpate, dirupi, ferrovie, siepi o muri o fossi di larghezza superiore ai 2 metri o altri evidenti limiti fisici che ne interrompano la continuità territoriale;
- omogeneità delle caratteristiche di uso del suolo.

“**Ortofoto**”: fotografia area ortogonale corretta per le distorsioni ottiche dell'obiettivo, georeferenziata ed ortorettificata. Essa rappresenta la superficie reale della terra, pertanto può essere utilizzata per misurare distanze e aree.

“**Risoluzione spaziale**”: si riferisce alla dimensione dell'area sulla terra che è compendiate da uno dei valori dei dati nell'immagine. La risoluzione spaziale delle immagini digitali può essere espressa in numero di pixel per unità di superficie (dot per inch - *dpi*). Una risoluzione maggiore significa maggiore definizione dei dettagli.

4 APPLICAZIONE DEL REFRESH

AGEA ha realizzato, nel corso degli anni, il rilevamento dell'uso del suolo su tutto il territorio nazionale non urbano con l'obiettivo di verificare la compatibilità delle domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per i diversi regimi comunitari di aiuto.

Il modello di LPIS [SIPA] adottato con tale metodologia tecnica in Italia era quello basato sul Catasto:

parcella di riferimento = particella catastale.

Negli ultimi anni, lo sviluppo di tecnologie innovative per l'analisi e il trattamento dei dati telerilevati ha consentito di efficacemente l'aumento della risoluzione delle immagini spaziali provenienti dai sensori sfruttare satellitari e della qualità spettrale e radiometrica sempre più elevata dei dati digitali acquisiti da sensori installati su aereo (ortofoto a colori, risoluzione delle immagini spaziale 0,50 cm, etc.).

L'AGEA ha avviato così un progetto di revisione generale di rilevazione del territorio superando la concezione della tradizionale suddivisione del territorio nazionale su base catastale.

La nuova rilevazione del territorio è stata realizzata avvalendosi:

- di tecniche di fotointerpretazione di dati telerilevati (da aereo e da satellite) consentendo il pieno utilizzo delle immagini multispettrali ad altissima risoluzione disponibili nel GIS [SIG] e
- del patrimonio informativo già costituito.

Il refresh delle superfici è stato attuato in riferimento agli "appezzamenti". Con tale termine si intende una porzione continua di terreno, della quale è riconoscibile sulla ortofoto un uso del suolo omogeneo.

L'individuazione dell'appezzamento si basa sui seguenti elementi:

- confini fisici quali fiumi, strade, scarpate, dirupi, ferrovie, siepi o muri o fossi di larghezza superiore ai 2 metri o altri evidenti limiti fisici che ne interrompano la continuità territoriale;
- omogeneità delle caratteristiche di uso del suolo.

L'aggiornamento dell'uso del suolo è stato effettuato prendendo come riferimento la superficie individuata da tutte le particelle catastali presenti nei fascicoli aziendali delle aziende che hanno presentato domande di aiuto, completando la delimitazione degli appezzamenti anche se parzialmente interessati dalle particelle dichiarate.

I dati del LPIS [SIPA] sono memorizzati in un GIS [SIG] insieme con le informazioni relative ai dati di utilizzo del suolo e a tutte le informazioni geografiche necessarie a fornire la necessaria base di conoscenza alle aziende agricole nell'ambito dei procedimenti amministrativi di erogazione dei contributi comunitari:

- Immagini aeree e satellitari;
- Uso del suolo agricolo;
- Zone N2K (direttive UE Habitat/Uccelli);
- Zone Vulnerabilità Nitrati (direttiva UE Nitrati).

L'AGEA, nel periodo 2007-2009 (triennio di riferimento), ha provveduto ad aggiornare con il progetto "refresh" il proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale. L'aggiornamento del SIPA-GIS, richiesto dai Servizi della Commissione UE al fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute nel triennio di riferimento, ha fatto emergere la variazione dell'uso del suolo da agricolo a non agricolo (c.d. "eclatanze"). Tali nuove superfici non agricole non possono essere oggetto di contributo comunitario e, conseguentemente, il calcolo dell'aiuto a suo tempo definito è stato

rideterminato, dando luogo a recuperi e all'applicazione delle relative sanzioni, in ottemperanza alle disposizioni di armonizzazione emanate dall'Organismo di Coordinamento AGEA con la nota ACIU.2009.1544 dell'11 dicembre 2009 recepite dall'OP AGEA e allegata alla presente.

L'OP AGEA, con circolare n. 43 del 30 luglio 2009, in applicazione dell'attività di refresh, ha comunicato alle aziende interessate le differenze riscontrate dell'uso del suolo tra quanto dichiarato dai produttori e quanto evidenziato dall'attività di refresh stessa, consentendo la presentazione delle istanze di riesame.

Essendosi conclusa la fase istruttoria dell'attività di controllo da refresh e dell'esame delle istanze di riesame ricevute, in applicazione alle disposizioni previste nella Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010, relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea, l'OP AGEA rende disponibili le comunicazioni di chiusura del procedimento amministrativo ai produttori interessati con modalità telematica.

L'elenco di tali aziende, in ordine alfabetico, è disponibile sul sito www.agea.gov.it.

Gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA troveranno le comunicazioni presso lo stesso.

Gli agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA potranno prendere visione della comunicazione presso gli sportelli dell'OP AGEA.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico

5 ALLEGATI

5.1 Nota ACIU.2009.1544

INDICE

1	PREMESSA	2
2	QUADRO NORMATIVO	2
3	DEFINIZIONI	3
4	APPLICAZIONE DEL REFRESH	5
5	ALLEGATI.....	7
5.1	Nota ACIU.2009.1544	7